



SCHEDA CANDIDATURE

ELEZIONI CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2018-2020 – ASSEMBLEA DEL 11 APRILE 2018

Organizzazione _____

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

CANDIDATURE ALLA CARICA DI PROBIVIRO

1° Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

2° Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

3° Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

CANDIDATURE ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI

1° Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

2° Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

3° Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

Data

Il Legale Rappresentante (*timbro e firma*)

Dal Regolamento Elettorale:

CAPO 3 - FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

3. **Il candidato a Consigliere** deve essere socio della Organizzazione proponente ed in regola con il tesseramento o iscrizione all'atto della presentazione della candidatura.
Ogni Organizzazione può esprimere 1 (uno) solo candidato a Consigliere.
Le Organizzazioni aventi affinità di funzioni, specializzazione ed organizzazione, raggruppate secondo quanto previsto dal successivo CAPO 7 (cosiddetti "raggruppamenti"), potranno esprimere al massimo 1 (uno) candidato per "raggruppamento". Anche i Gruppi Comunali, suddivisi per "Aree Omogenee" così come previsto dal succitato CAPO 7 potranno esprimere al massimo 1 (uno) candidato al Consiglio Direttivo.
4. **I candidati al Collegio dei Probiviri**, devono essere Soci della Organizzazione proponente ed in regola con il tesseramento o iscrizione all'atto della presentazione della candidatura. Ogni Organizzazione può presentare non più di 3 (tre) candidati al Collegio dei Probiviri.
La candidatura è incompatibile con quella di Consigliere o di Revisore dei Conti. Le Organizzazioni aventi affinità di funzioni, specializzazione ed organizzazione, raggruppate secondo quanto previsto dal successivo CAPO 7 (cosiddetti "raggruppamenti"), potranno esprimere al massimo 3 (tre) candidati per "raggruppamento". Anche i Gruppi Comunali, suddivisi per "Aree Omogenee" così come previsto dal succitato CAPO 7 potranno esprimere al massimo 3 (tre) candidati al Collegio dei Probiviri.
5. **I candidati al Collegio dei Revisori dei Conti**, possono essere soci della Organizzazione proponente, in regola con il tesseramento o iscrizione all'atto della presentazione della candidatura, ovvero non soci. Ogni Organizzazione può presentare non più di 3 (tre) candidati al Collegio dei Revisori dei Conti. La candidatura è incompatibile con quella di Consigliere o di Probiviro.
Le Organizzazioni aventi affinità di funzioni, specializzazione ed organizzazione, raggruppate secondo quanto previsto dal successivo CAPO 7 (cosiddetti "Raggruppamenti"), potranno esprimere al massimo 3 (tre) candidati per "Raggruppamento". Anche i Gruppi Comunali, suddivisi per "Aree Omogenee" così come previsto dal succitato CAPO 7 potranno esprimere al massimo 3 (tre) candidati al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo uscente può proporre i suoi candidati nel numero massimo di 3 (tre).